



Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale

A.C. 2384

Dossier n° 126 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
10 giugno 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2384
Titolo:	Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'[A.C. 2384](#), avente ad oggetto "Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale", all'esame della Camera dei deputati, si compone di un unico articolo.

L'**articolo 1**, al **comma 1**, **lettera a)**, **numeri 1) e 2)**, novella l'[articolo 1, commi 1 e 6](#), della legge n. 111 del 2023, recante la delega al Governo per la **revisione del sistema tributario** e i relativi termini di attuazione, prorogando il termine di scadenza della delega per l'attuazione della riforma fiscale al 31 dicembre 2025 e il termine di scadenza per la predisposizione di decreti legislativi integrativi correttivi al 31 dicembre 2027 (cioè ventiquattro mesi dal termine del 31 dicembre 2025), facendo salvo in entrambi i casi il meccanismo di proroga automatica dei termini di delega in conseguenza della scadenza dei termini previsti per i pareri parlamentari sui relativi schemi di decreto legislativo.

Il **comma 1**, **lettera b)**, modifica il principio di delega di cui al numero 5) dell'[articolo 9, comma 1, lettera a\)](#), della legge n. 111 del 2023, al fine di **estendere** la disciplina del **trattamento dei debiti tributari**, con riferimento al **pagamento parziale o dilazionato dei tributi**, anche a quelli **regionali** (oltre che locali) e alle diverse ipotesi disciplinate dal Codice della crisi d'impresa (non solo alla composizione negoziata, come nel testo vigente), prevedendo l'introduzione di un'analogia disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il **comma 1**, **lettera c)**, concerne infine l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei **magistrati tributari**, prevedendo l'**uniformazione degli stessi**, in quanto compatibili, a quelli della **magistratura ordinaria**.

La legge delega per la riforma fiscale

Con la legge n. 111 del 2023 è stata conferita al Governo la **delega** all'adozione dei decreti attuativi della **riforma fiscale**.

Tale legge consta di 23 articoli suddivisi in cinque titoli.

Il **TITOLO I** contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega, nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello.

Il **TITOLO II**, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in quattro capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'IVA e l'IRAP e un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia. Il Capo II concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III contiene i principi e i criteri direttivi in materia di tributi regionali e locali, mentre il Capo IV invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi.

Il **TITOLO III** attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo, alla disciplina della riscossione e dei rimborsi e al contenzioso, mentre il Capo II concerne le sanzioni.

Il **TITOLO IV** contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione.

Il **TITOLO V** contiene le disposizioni finanziari e finali.

La delega fiscale oltre a disciplinare il termine per l'esercizio della delega, la procedura parlamentare di trattazione degli schemi di decreto legislativo, nonché le coperture finanziarie degli oneri degli schemi di decreto legislativo attuativi della stessa, individua alcuni **principi generali del diritto tributario nazionale** cui il Governo è tenuto ad attenersi.

Si tratta in particolare dei seguenti principi:

- stimolo della crescita economica e alla natalità;

- prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi;
- riduzione del carico fiscale;
- razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario;
- revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti.

Si segnala che, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 111 del 2023, sono stati sottoposti all'esame parlamentare **quindici schemi di decreto legislativo**. Per tali schemi è stato concluso l'esame parlamentare e gli stessi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Sono stati, inoltre, presentati per l'esame parlamentare **quattro atti del Governo** attuativi della delega, contenuta all'articolo 21 della legge medesima, per il **riordino della legislazione tributaria mediante la redazione di testi unici**. Per tali schemi di decreto legislativo è stato concluso l'esame parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti sul contenuto della legge delega e dei relativi decreti attuativi, nonché sullo stato di attuazione della riforma fiscale, si rinvia allo specifico [tema web](#) presente sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge, che si compone di un unico articolo, risulta volto a **prorogare i termini** entro cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, nonché i relativi decreti legislativi correttivi; esso interviene inoltre **modificando ed integrando specifici principi di delega** concernenti il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari..

In particolare, il termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi è individuato, dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), in termini certi (31 dicembre 2027, e cioè ventiquattro mesi dal termine generale per l'adozione dei decreti legislativi, il 31 dicembre 2025), anziché nel termine di ventiquattro mesi dall'adozione "dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi" previsto dalla legge n. 111 del 2023; in proposito si segnala che viene così recepita una condizione contenuta nel parere reso su quel provvedimento (C. 1038) nella seduta del 31 maggio 2023; in quell'occasione, il Comitato aveva infatti rilevato che tale formulazione non appare idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi.

NC0126	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	osservatorio@camera.it - 066760-3855	✕ CD_legislazione
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✕ CD_finanze